

Oggetto: **Determina n. 72 del 09/06/2026 per l'affidamento diretto delle prestazioni legali rese in Corte di cassazione (ex art. 360 c.p.c.) per controversia di lavoro e licenziamento, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 2.150,96 (IVA esclusa), CIG BBF918DFD6, - CIG acquisito ai soli fini della Tracciabilità finanziaria.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che stabilisce che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto "intuitu personae", caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

DATO ATTO della necessità di affidare l'assistenza e la rappresentanza legale per il giudizio promosso nei confronti del dipendente licenziato per giusta causa nella fase di ricorso presentato in Corte di cassazione — a professionisti in possesso di comprovata competenza e specifica professionalità nella materia.

VISTO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire un efficace opposizione al reintegro di dipendente licenziato;

DATO ATTO di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi;

CONSIDERATO che il professionista Avv. Michele Palla ha fornito in tutti i gradi di giudizio un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della stazione appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile; dal curriculum prestigioso e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

che l'Avv.to Michele Palla ha confermato il preventivo redatto nel 20/02/2020 e non ha richiesto incrementi rispetto alle variazioni di minimi tabellari offrendo di fatto, per le sue prestazioni, prezzi in linea con quelli praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta, all'avv.to PALLA MICHELE;

ACQUISITA l'offerta da PALLA MICHELE per un importo complessivo IVA esclusa di € 2.150,96;

CONSIDERATO che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;

- RILEVATO** come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- RITENUTO** pertanto, di affidare il servizio in parola all'operatore PALLA MICHELE per aver presentato il preventivo di importo pari a € 2.150,96, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- TENUTO CONTO**
- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
 - La Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;
- PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta PALLA MICHELE P. IVA 01863970503 e C.F. PLLMHL64S18G702H con sede in PISA, PIAZZA G. MAZZINI 56100 per un importo imponibile pari a € 2.150,96, oltre Iva come per legge, precisando che il

presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico PALLA MICHELE ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.